



Città di Matelica

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 DEL 19-01-2018

Il Segretario Comunale
PIRAS GIAMPIERO

Matelica, li 12-02-2018

CODICE ISTAT 43024

Oggetto	ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ART. 20
:	"DIMISSIONI" DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL
	FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in adunanza Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:

DELPRIORI ALESSANDRO	P	MEDICI MARIA LAURA	A
RUGGERI ANNA GRAZIA	P	PENNESI CINZIA	A
CASONI ALESSANDRO	P	SORCI SARA	P
MONTESI MASSIMO	P	FERRACUTI MARCO	P
POTENTINI ROBERTO	P	SPARVOLI PAOLO	A
VALERIANI PIETRO	P	BALDINI MASSIMO	P
MOSCIATTI FILIPPO	P	MORI LEONARDO	A
DE LEO PIETRO	A		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor FERRACUTI MARCO in qualità di VICE PRESIDENTE assistito dal VICE SEGRETARIO COMUNALE Signor PIRAS GIAMPIERO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CASONI ALESSANDRO
MOSCIATTI FILIPPO
BALDINI MASSIMO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 05/09/2014 è stato approvato il "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale", ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto comunale;

VISTO, in particolare, l'art. 20 del predetto Regolamento, già modificato con deliberazioni consiliari n. 24 del 29/04/2015, n. 19 del 21/04/2016 e n. 19 del 20/07/2017, che così testualmente recitano:

Art. 20 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni del Consigliere Comunale sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione del Consigliere nella seduta immediatamente successiva da tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

RILEVATO:

- che, a seguito di alcuni casi recentemente verificatisi, si è posto il problema circa la percorribilità della rinuncia preventiva da parte dei candidati non eletti della medesima lista che seguono il consigliere dimissionario;
- che, a tal fine, il competente Ufficio della Segreteria comunale si è prontamente attivato per reperire una legittima soluzione alla problematica sopra rappresentata;

VISTO, a tal proposito, il parere del Ministero dell'Interno in data 17/02/2017, dal quale si evince:

- che una prima analisi della problematica porterebbe a ritenere che soltanto a seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere può essere dato avvio alla procedura di surroga con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Infatti, solo a questo punto, quest'ultimo può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga, risultando ogni anticipata rinuncia a quel diritto "radicalmente inefficace" (TAR Lazio n. 651/2005);
- che, tuttavia, la giurisprudenza più recente (TAR Puglia - Sezione Lecce, n. 922/2015 del 17/03/2015) si è espressa in modo contrario, **attribuendo alla preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica;**
- che, in ogni caso, la problematica è rimessa alla valutazione del Consiglio Comunale, essendo tale organo competente a pronunciarsi sulla sussistenza o meno in capo ai suoi componenti di cause ostative a far parte del collegio;

CONSIDERATO:

- che, oltre alla recente giurisprudenza surrichiamata, vengono in soccorso alla validità della tesi che riconosce alla preventiva rinuncia la stessa valenza formale delle dimissioni dalla carica i principi generali dell'attività amministrativa, contenuti nell'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 (articolazione del principio costituzionale del

buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art.97 Cost.), e in particolar modo il criterio di economicità;

- che, infatti, la soluzione prospettata consente in tutta evidenza un risparmio di mezzi non indifferente, dato dai minori costi in termini di spesa e di utilizzo delle risorse degli uffici competenti (riduzione delle sedute consiliari, con conseguente minor impegno del personale, e riduzione degli atti amministrativi necessari);

RITENUTO, pertanto, opportuno, modificare, come segue, il sopra richiamato art. 20 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, introducendo il comma 5 e prevedendo la possibilità di rinuncia prima dell'effettiva surrogazione:

Art. 20 - Dimissioni e rinuncia

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo.

2. Non é prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni del Consigliere Comunale sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci.

4. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione del Consigliere nella seduta immediatamente successiva da tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

5. Il candidato non eletto, avente titolo allo scorrimento della lista per la sostituzione del Consigliere dimissionario, può rinunciare alla carica di Consigliere prima della surroga, dandone tempestiva comunicazione scritta. Per la rinuncia valgono gli stessi principi e modalità di presentazione previsti dai commi precedenti riguardo alle dimissioni.

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E

- per tutte le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate per farne parte integrante e sostanziale, modificare, come sopra esposto, l'art. 20 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" al fine di disciplinare la preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista;

- dare, quindi, atto che l'art. 20 del precitato Regolamento, dopo le precitate modifiche, viene come segue riformulato:

Art. 20 - Dimissioni e rinuncia

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo.

2. Non é prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni del Consigliere Comunale sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci.

4. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione del Consigliere nella seduta immediatamente successiva da tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

5. Il candidato non eletto, avente titolo allo scorrimento della lista per la sostituzione del Consigliere dimissionario, può rinunciare alla carica di Consigliere prima della surroga, dandone tempestiva comunicazione scritta. Per la rinuncia valgono gli stessi principi e modalità di presentazione previsti dai commi precedenti riguardo alle dimissioni.

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore Servizi

Amministrativi

Matelica, lì 15/01/2018

f.to Dr. Giampiero Piras

La presente proposta non necessita espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non produce riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Settore Servizi

Finanziari

Matelica, lì 15/01/2018

Dott.ssa Antonella Pelucchini

f.to

Matelica, lì 15/01/2018

Amministrativi

Il Responsabile del Settore Servizi

f.to Dr. Giampiero Piras

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Ascoltati i seguenti interventi:

Il punto viene illustrato dal Vice Segretario Piras. In merito ai problemi interpretativi concernenti la surroga dei Consiglieri dimissionari, discussi già nella precedente seduta consiliare, dato che né il regolamento né il Testo Unico prevedono la rinuncia ma soltanto le dimissioni, per snellire l'attività amministrativa soprattutto nel caso in cui più persone vogliano rinunciare e quindi per evitare di fare la surrogazione, aspettare le dimissioni e convocare entro 10 giorni il Consiglio Comunale, si propone di applicare una sentenza del 2015 TAR Puglia - Sezione Lecce n. 922/2015 del 17/03/2015 che attribuisce alla rinuncia lo stesso valore delle dimissioni. Alla luce di tale interpretazione e richiamando i principi generali dell'ordinamento, in particolar modo l'art. 97 della Costituzione sul buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e l'art. 1 della legge 241/90 sull'efficacia, efficienza ed economicità degli atti

amministrativi, si propone di modificare l'articolo 20 del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale riconoscendo alla rinuncia lo stesso valore delle dimissioni.

Il Consigliere Casoni prende la parola facendo l'esempio di un subentrando al quale viene notificata la nomina, ma che è inerte e quindi non rinuncia né si dimette. Propone di aggiungere una specifica secondo la quale entro tot giorni dalla notifica l'inerte è considerato rinunciatario. Il Vice Segretario afferma che non c'è il silenzio assenso. Il Consigliere Casoni fa notare che se il Consigliere inerte entra come Consigliere e poi non si presenta mai il suo gruppo si troverebbe per n. Consigli senza un elemento su cui poter contare e quindi aspettare la maturazione delle assenze ingiustificate fino a che poi verrà dichiarato decaduto.

Il Presidente, ritiene opportuno che la proposta del Consigliere Casoni debba essere più attentamente valutata e che, quindi, debba essere eventualmente discussa in una prossima seduta del Consiglio. La discussione viene chiusa e si passa alla votazione che dà il seguente esito.

Presenti: 10

Voti favorevoli: 10

Voti contrari: 0

Voti astenuti: 0

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e qui integralmente richiamata nei contenuti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to PIRAS GIAMPIERO

Il Presidente
f.to FERRACUTI MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA`

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

1. che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 329.

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

7. che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12-02-2018 al 27-02-2018 divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Matelica, li 28-02-18

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO**